

ISTITUTI DEFLATTIVI***Pubblicato il modello di comunicazione dell'adesione al PVC***

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

Delega fiscale: il decreto sulla riforma della riscossione

Scopri di più

In virtù di quanto previsto dall'[articolo 5-quater, D.Lgs. 218/1997](#), recentemente introdotto in attuazione della riforma dell'accertamento ad opera del D.Lgs. 13/2024, il contribuente che riceve un **processo verbale di constatazione**, emesso dall'Agenzia delle entrate (o dalla Guardia di finanza) **a decorrere dallo scorso 30.4.2024**, ha la facoltà di procedere alla **definizione** del suo **contenuto integrale**.

In caso di **adesione al processo verbale**, il contribuente beneficia di un'importante **riduzione** delle **sanzioni**, giacché è stabilito che le sanzioni previste per la procedura ordinaria di accertamento con adesione (un terzo del minimo) vengano **ridotte alla metà** e, quindi, saranno pari **a un sesto del minimo**.

Al fine di prestare **adesione**, è necessario presentare, **entro il trentesimo giorno successivo** a quello della consegna del processo verbale di constatazione, una **comunicazione** all'ufficio (o agli uffici) dell'**Agenzia delle entrate** territorialmente competente per il **periodo d'imposta oggetto di definizione** (indicato/i nel verbale) e all'**organo verificatore** (l'Ufficio dell'ente che ha redatto il verbale).

Nei giorni scorsi, sul **sito internet** dell'Agenzia delle entrate, è stato pubblicato il **modello fac-simile** che deve essere utilizzato dai contribuenti per comunicare **l'adesione** con indicazione dei seguenti **elementi**:

- il soggetto verificato con i relativi **dati anagrafici e recapiti** presso cui ricevere eventuali comunicazioni;
- la **data di consegna** del **processo verbale** di constatazione oggetto dell'adesione;
- gli **uffici** e l'**organo verificatore** destinatari della comunicazione;
- tutti i **periodi di imposta oggetto di rilievo** nel processo verbale oggetto di adesione;
- nel caso di comunicazione di **adesione condizionata**, l'indicazione puntuale e motivata degli **errori manifesti** presenti nel processo verbale di cui si chiede la rimozione;
- la **sottoscrizione** della comunicazione.

Nel caso in cui il processo verbale si riferisca a **più periodi di imposta (o a più imposte)**, la cui **competenza** è di **diversi Uffici** dell'Agenzia delle entrate, il contribuente deve inviare la **comunicazione a tutti gli uffici competenti** per le annualità interessate.

In caso di **pluralità di periodi di imposta** oggetto di rilievo, **non è possibile presentare un'istanza condizionata per alcune annualità e non condizionata per altre**. Posto che l'adesione deve riguardare il contenuto integrale del verbale, nella ipotesi in cui il contribuente intenda richiedere la rimozione di **errori manifesti per un solo periodo di imposta**, dovrà presentare **una sola istanza condizionata relativa a tutti i periodi di imposta regolarizzabili** (compresi quelli per cui non è richiesta la rimozione di errori manifesti).

Conseguentemente, il **mancato accoglimento** della richiesta di rimozione degli errori manifesti (relativi ai rilievi inerenti a un solo periodo di imposta) determinerà la **mancata adesione al verbale per tutti i periodi di imposta** presenti nel verbale e indicati nell'istanza condizionata.

Il contribuente può comunicare l'adesione al processo verbale di constatazione presentando il citato modello **via PEC**, oppure **in Ufficio**, o ancora per **raccomandata A/R** (allegando copia del **documento di riconoscimento**). Gli **indirizzi PEC** degli uffici e dei nuclei operativi possono essere reperiti **sul sito internet** dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza.

Il **perimetro dell'istituto** risulta molto ampio ricomprendendo le **violazioni** riguardanti **Irpef e Ires** e relative **ritenute e addizionali, imposte sostitutive, Iva, contributi previdenziali, Irap, Ivie, Ivafe, imposta di registro, imposta ipotecaria/catastale, imposte sulle successioni/donazioni, imposte sulle assicurazioni, crediti di imposta e agevolativi**.

Con specifico riferimento ai **contributi previdenziali**, occorre rilevare che questi vanno pagati sul maggior reddito accertato e che ai medesimi, ai sensi dell'[articolo 2, comma 5, D.Lgs. 218/1997](#), **non** trovano applicazione **sanzioni e interessi**.

Non dovrebbero, poi, formare **oggetto di adesione**, eventuali **rilievi in materia di abuso del diritto**, dal momento che si tratta di contestazioni che presuppongono **ulteriori attività istruttorie**.

Altro caso particolare di definizione concerne i **soggetti in regime di consolidato fiscale**. In questo caso, la **comunicazione** può essere **inviata sia dalla consolidata che dalla consolidante**. La consolidata che ha ricevuto un processo verbale con rilievi accertabili con l'**atto unico** deve **informare la consolidante dell'avvenuta consegna dell'atto**.

La comunicazione va **presentata** sia all'ufficio dell'**Agenzia competente** sulla **consolidata**, sia all'organo verificatore, e deve essere **sottoscritta** dal legale rappresentante della società che lo presenta (consolidata o consolidante). Poi **l'atto di definizione** dovrà essere notificato dall'Agenzia delle entrate sia alla consolidata che alla consolidante, le quali sono tenute al relativo **pagamento nei modi e nei termini di legge**.



Infine, **l'adesione si perfeziona con la notifica dell'atto di definizione** e non con il relativo pagamento delle imposte, per cui l'intervenuta comunicazione di adesione **non può essere ritirata** dal contribuente. Per l'effetto, in caso di **mancato pagamento** delle somme dovute risultanti dall'atto di definizione, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede alla loro **iscrizione a ruolo a titolo definitivo**.